



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 58

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 18 luglio 2013

13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	63
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)</i>	»	63
<i>Plenaria</i>	»	64
Commissione straordinaria		
Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	<i>Pag.</i>	65
Comitato		
Per le questioni degli italiani all'estero:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	66
Commissioni bicamerali		
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	68
ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	70

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

Giovedì 18 luglio 2013

Plenaria

2^a Seduta

*Presidenza del Presidente della XIII Commissione della Camera
SANI*

*Interviene il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
Nunzia De Girolamo.*

La seduta inizia alle ore 14,55.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il presidente SANI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi il seguito dell'audizione, iniziata nella seduta del 12 giugno 2013.

Il ministro Nunzia DE GIROLAMO interviene in replica al dibattito svoltosi nella precedente seduta.

Intervengono quindi i senatori FORMIGONI (*PdL*), presidente della 9^a Commissione del Senato della Repubblica, RUTA (*PD*) e STEFANO (*Misto-SEL*), i deputati LUPO (*M5S*), CATANIA (*SCpI*), FAENZI (*PdL*), BORDO (*SEL*) e CARRA (*PD*), la senatrice PIGNEDOLI (*PD*), la deputata ANTEZZA (*PD*), i senatori RUVOLO (*PdL*) e PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il deputato OLIVERIO (*PD*).

Il ministro Nunzia DE GIROLAMO interviene in replica agli interventi.

Il presidente SANI dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 18 luglio 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DEL SUB-COMMISSARIO DELL'ILVA IN RELAZIONE
ALL'ESAME DEL DDL N. 941 (D-L 61/2013 TUTELA DELL'AMBIENTE, SALUTE E
LAVORO PER IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 18 luglio 2013

Plenaria**29^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA**(896) Conversione in legge del decreto-legge 1^o luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena**

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) illustra la proposta di parere sul testo e sugli emendamenti ad esso riferiti, pubblicata in allegato.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), pur condividendo alcuni dei rilievi formulati dalla relatrice, manifesta la propria contrarietà al provvedimento, ribadendo che il decreto appare carente dei requisiti costituzionali di necessità e di urgenza. Al riguardo, rileva che il problema del sovrappollamento delle carceri assilla da diversi anni il Paese e, per tale ragione, richiederebbe – in luogo di misure straordinarie – interventi di carattere strutturale.

Oltretutto, il provvedimento contiene anche misure che, prevedendo un trasferimento di competenze a regime, appaiono, per loro natura, prive dei requisiti costituzionali e, conseguentemente, avrebbero dovuto trovare più opportuna collocazione in proposte di legge ordinaria.

Ritiene, inoltre, che alcune delle norme ivi previste siano prive di adeguata copertura finanziaria, in particolare quelle che introducono – come alternativa alla detenzione – forme di lavoro gratuito presso amministrazioni od enti.

Segnala, infine, l'assenza di un rappresentante del Governo alla seduta della Commissione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), nel condividere le osservazioni critiche avanzate dalla senatrice Bisinella, rileva che alcune delle misure contenute nel decreto, incidendo direttamente sulla pena residua da espriare, costituiscono una forma surrettizia di indulto che però, in base all'articolo 79 della Costituzione, è concesso con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*), nel condividere la proposta di parere avanzata dalla relatrice, ribadisce la necessità e l'urgenza del provvedimento, in quanto diretto a far fronte al problema del sovraffollamento delle carceri che – come testimoniato da numerosi fatti di cronaca – desta profondo allarme sociale.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) si sofferma sull'osservazione, contenuta nella proposta di parere, relativa al comma 1 dell'articolo 4. In proposito, pur comprendendo la *ratio* del rilievo, evidenzia che sarebbe stato opportuno segnalare, in primo luogo, un difetto nella redazione tecnica della disposizione che, oltre a presentare non pochi problemi interpretativi, può indurre in equivoco, determinando l'alterazione dell'ordine delle fonti del diritto, così come evidenziato nel parere formulato dalla relatrice.

Più in generale, pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il Governo ad intervenire con un provvedimento d'urgenza, rileva che il tema del sovraffollamento delle carceri non può essere risolto soltanto con interventi straordinari, ma richiede un programma di riforme di ampio respiro e di carattere strutturale.

La relatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) ricorda che nella scorsa legislatura, soprattutto durante l'ultimo Governo Berlusconi, sono stati posti in essere interventi di carattere strutturale, che, per quanto concerne l'edilizia carceraria, hanno consentito la realizzazione di un numero significativo di nuovi spazi per i detenuti. Oltre a tali interventi, sono stati poste in essere soluzioni che hanno riguardato le modalità di espiazione della pena. In particolare, sono stati stipulati accordi con Paesi dell'Unione europea per consentire a detenuti stranieri di scontare la pena nei loro Paesi di origine.

Nonostante gli sforzi compiuti, però, appare nondimeno necessario procedere con misure straordinarie, in quanto gli interventi di carattere strutturale richiedono tempi di realizzazione non compatibili con l'esigenza di far fronte a situazioni emergenziali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La seduta termina alle ore 14,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 896
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

– il decreto-legge, nel suo impianto complessivo e nelle sue specifiche disposizioni, appare conforme alla Costituzione, in linea di continuità con interventi legislativi di tenore analogo;

– si valuta con particolare favore la previsione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), n. 4), la quale dispone la soppressione del comma 9 dell'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario, allo scopo di eliminare preclusioni di natura assoluta all'accesso a misure alternative alla detenzione, valorizzando le valutazioni di merito della magistratura di sorveglianza sulla condotta e sulla personalità del condannato: viene così opportunamente soppresso un automatismo già dichiarato in parte illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 173 del 1997, laddove dalla semplice presentazione della denuncia per evasione si faceva discendere automaticamente la sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Tale orientamento è stato ribadito, da ultimo, dalla stessa Corte con la sentenza n. 189 del 2010,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

– l'alinea del comma 1 dell'articolo 4 prevede che, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, che viene integralmente richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014 e sono altresì integrate fino alla medesima scadenza con gli ulteriori compiti successivamente indicati nel medesimo comma 1. In proposito, si segnala che la disposizione parrebbe implicare la completa trasposizione a livello legislativo del contenuto di un atto amministrativo, alterando l'ordine delle fonti del diritto. Di conseguenza, quelle disposizioni non sarebbero più modificabili con le modalità proprie degli atti amministrativi e, inoltre, sarebbero così sottratte ai mezzi di tutela avverso gli atti amministrativi illegittimi.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Sottocommissione per le politiche delle Pari Opportunità
e
Sottocommissione per le politiche della sicurezza
Riunione comune n. 1**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,15

*INCONTRO INFORMALE CON LA RAPPRESENTANTE SPECIALE OSCE PER IL CON-
TRASTO AL TRAFFICO DI ESSERI UMANI*

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 18 luglio 2013

Plenaria**26^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALMA*indi del Vice Presidente*
CASSON*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.**La seduta inizia alle ore 14,10.**SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 134 E 642*

Il senatore CASSON (PD) ricorda come nella seduta di ieri sia stato evidenziato che il Ministro della giustizia non ha dato seguito all'impegno di avviare la procedura per l'emanazione di un decreto integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 155 del 2012 in materia delle circoscrizioni giudiziarie. Egli chiede pertanto al sottosegretario Berretta di dare chiarimenti in materia, ritenendo che in caso contrario la Commissione debba riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 134 e 642, che dispongono una proroga del termine di entrata in vigore delle principali disposizioni del decreto legislativo suddetto.

Si associano i senatori CALIENDO (PdL), BUCCARELLA (M5S), STEFANI (LN-Aut), DE CRISTOFARO (Misto-SEL), BARANI (GAL) e BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Il presidente PALMA ritiene che a fine seduta il Sottosegretario possa fornire i chiarimenti richiesti.

IN SEDE REFERENTE

(896) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente si era conclusa la discussione generale ed era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Poiché i presentatori rinunciano ad illustrarli, avverte che si passerà all'espressione dei pareri del relatore e del Governo.

Il relatore D'ASCOLA (*PdL*) annuncia parere contrario agli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Il parere è invece favorevole all'emendamento 1.5 del senatore Barani, purché modificato nel senso di sostituire il limite di 6 anni ivi previsto con quello di 5 anni.

È invece contrario agli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, mentre favorevole all'emendamento 1.10.

Il parere è quindi contrario agli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17, mentre è favorevole all'emendamento 1.18 del senatore Buemi se riformulato nel senso di inserire dopo la parola: «assicurare» l'altra: «comunque».

Il parere è poi contrario all'emendamento 1.19, mentre è favorevole all'emendamento 1.20, primo firmatario il senatore Caliendo.

Il relatore esprime quindi parere contrario agli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37, mentre è favorevole all'emendamento 1.38.

Il parere è poi contrario agli emendamenti 1.200 e 1.39, mentre è favorevole all'emendamento 1.52, la cui approvazione precluderebbe quella degli emendamenti 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.44, 1.45, 1.53, 1.54 e 1.55, sui quali pertanto il suo parere è contrario.

Il parere è invece favorevole all'emendamento 1.56, mentre è contrario agli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il relatore esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 2.3, purché riformulato sostituendo la parola «devono» con l'altra «possono», e 2.4, purché riformulato sopprimendo le modifiche di cui al numero 2), mentre è contrario sugli emendamenti 2.5 e 2.6.

Il parere è poi favorevole sugli emendamenti 2.7 e 2.8, purché riformulato con la soppressione delle lettere b), c) e d), mentre è contrario all'emendamento 2.9.

Invita poi il senatore Barani a trasformare l'emendamento 2.10 in un ordine del giorno, mentre si esprime in senso favorevole agli emendamenti 2.11 e 2.12.

È poi contrario all'emendamento 2.13, mentre è favorevole agli identici emendamenti 2.14 e 2.15.

Esprime poi parere contrario all'emendamento 2.16.

Il parere è favorevole sull'emendamento 2.17 del Governo, sugli identici emendamenti 2.18 e 2.19, sugli identici emendamenti 2.20 e 2.21 e sugli identici emendamenti 2.22 e 2.23, mentre è contrario sull'emendamento 2.24.

Esprime poi parere favorevole sugli identici emendamenti 3.1 e 3.2, soppressivi dell'articolo 3, e conseguentemente parere contrario sugli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 3.0.1.

Il parere è contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, mentre è favorevole sull'emendamento 4.100 del Governo, nonché all'emendamento 4.7.

Esprime poi parere contrario all'emendamento 4.8, mentre è favorevole all'emendamento 4.9.

Esprime parere contrario sull'emendamento 4.10, mentre è favorevole agli emendamenti 4.11, 4.12, 4.13, 4.0.1 e 5.1.

Il rappresentante del GOVERNO si associa ai pareri espressi dal relatore con eccezione per gli emendamenti 1.20, 1.38, 1.52, 1.56, 2.4, 2.11 e 2.12, 2.14 e 2.15, 2.18 e 2.19, 2.20 e 2.21, 2.22 e 2.23, 3.1 e 3.2, 4.7, 4.11 e 4.12, sui quali il parere è contrario, nonché per l'emendamento 4.8, sul quale il parere è favorevole.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,50.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 1.1.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), l'emendamento 1.2, posto ai voti, è respinto.

Sono altresì respinti, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore BARANI (*GAL*), gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Il senatore BARANI (*GAL*) accoglie la proposta di riformulazione del relatore per l'emendamento 1.5 che, posto ai voti, è approvato.

L'oratore ritira poi gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, mentre l'emendamento 1.10, dopo dichiarazione di voto contraria del senatore CALIENDO (*PdL*) e favorevole del senatore BARANI(*GAL*), posto ai voti, non è approvato.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira quindi gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17, mentre l'emendamento 1.18, dopo

che il senatore BUEMI lo ha riformulato nel senso proposto dal relatore, posto ai voti, è approvato.

È quindi respinto l'emendamento 1.19, mentre l'emendamento 1.20, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore CALIENDO (*PdL*) e del senatore CASSON(*PD*) – il quale tiene a precisare che l'approvazione dell'emendamento non ha alcun effetto sul termine attualmente previsto dal Codice di procedura penale un caso di arresto o di fermo – posto ai voti, è approvato.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27.

Stante l'assenza del presentatore l'emendamento 1.28 è decaduto.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritira quindi l'emendamento 1.29.

Dopo che la senatrice GINETTI (*PD*) ha fornito alcune precisazioni in ordine all'emendamento 1.30 da lei presentato, il relatore la invita a ritirarlo in modo da studiarne una migliore formulazione per l'Assemblea. La presentatrice accoglie l'invito e lo ritira.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritira gli emendamenti 1.31 e 1.32.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37.

L'emendamento 1.38, posto ai voti, è approvato.

Il relatore D'ASCOLA (*PdL*) invita la senatrice Ginetti a ritirare l'emendamento 1.200, ritenendo che anche questo debba essere oggetto di una riflessione più attenta.

La presentatrice accoglie l'invito e ritira l'emendamento.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritira l'emendamento 1.39.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,30.

L'emendamento 1.52, posto ai voti, è approvato. Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.44, 1.45, 1.53, 1.54 e 1.55.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.56 del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il sottosegretario BERRETTA ribadisce la sua contrarietà, rilevando che tale emendamento rischia di produrre effetti irrazionali, e invita i presentatori a ritirarlo.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) insiste per la votazione, rilevando che l'emendamento è diretto a produrre rilevanti risparmi, dal momento che è diretto a limitare al minimo le traduzioni degli arrestati e dei fermati per le udienze di convalida nonché quelle delle persone sottoposte a detenzione a qualsiasi titolo per gli interrogatori.

Dopo un breve dibattito a cui partecipano il senatore CASSON (*PD*) e il presidente PALMA, l'emendamento è accantonato.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Dopo che i presentatori hanno accolto le riformulazioni proposte dal relatore sono posti separatamente ai voti e approvati gli emendamenti 2.3 e 2.4, nei testi riformulati dai presentatori secondo le indicazioni del relatore.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 2.5 e 2.6.

L'emendamento 2.7, posto ai voti, è approvato.

È altresì approvato l'emendamento 2.8 nel testo riformulato secondo le indicazioni del relatore.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritira l'emendamento 2.9 e l'emendamento 2.10, riservandosi di trasformare quest'ultimo in un ordine del giorno da presentare all'Assemblea.

Gi identici emendamenti 2.11 e 2.12, posti ai voti, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore CAPPELLETTI (*M5S*), sono approvati.

Il senatore ZIZZA (*PdL*) ritira l'emendamento 2.13.

Gli identici emendamenti 2.14 e 2.15, posti ai voti, sono approvati.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritira l'emendamento 2.16.

L'emendamento 2.17, posto ai voti, è approvato. Sono altresì approvati gli emendamenti 2.18 e 2.19.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 2.20 e 2.21.

Il senatore CALIENDO (*PdL*), nell'annunciare il voto favorevole, spiega che questi emendamenti così come altri approvati in precedenza hanno l'intento di sopprimere modifiche introdotte dal decreto-legge alla concessione di diversi benefici, in questo caso ai permessi premio e la semilibertà, a condannati cui è stata applicata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, i quali non sono esclusi dai benefici stessi – tranne che

nel caso della sospensione dell'esecuzione – ma vi sono ammessi a condizione più rigorose di quelle previste per gli altri soggetti.

Il senatore CASSON (*PD*) preannuncia il voto contrario della sua parte politica, che pure ha votata a favore degli altri emendamenti che ripristinavano disposizioni più restrittive nei confronti dei soggetti cui è stata applicata la recidiva *ex* articolo 99, comma 4, del codice penale.

Approvare però anche questo emendamento e il prossimo vorrebbe dire svuotare di contenuto disposizioni del decreto-legge che intendono realizzare un importante effetto deflattivo sull'affollamento delle carceri.

La senatrice GINETTI (*PD*), intervenendo in dissenso al Gruppo, annuncia che non parteciperà al voto. Le condivisibili affermazioni del senatore Casson in ordine agli emendamenti in votazione avrebbero dovuto essere tenute presenti, a suo parere, anche nella votazione degli emendamenti precedenti.

Gli identici emendamenti, posti ai voti, sono respinti.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore CALIENDO (*PdL*) e contraria del senatore LUMIA (*PD*), sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.22 e 2.23.

L'emendamento 2.24, stante l'assenza dei presentatori, è decaduto.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 3.1 e 3.2.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ricorda di essere stato tra i fautori dell'inserimento nell'articolo 73 del Testo unico sulle tossicodipendenze del comma 5-*bis* che ha consentito di evitare di infliggere la reclusione ai tossicodipendenti e agli assuntori che avessero compiuto violazioni di lieve entità delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, attraverso l'irrogazione della sanzione alternativa del lavoro di pubblica utilità.

Il comma 5-*ter* introdotto a tale disposizione dall'articolo 3, operando un'estensione generica di tale beneficio ad un numero indeterminato di tali reati, rischia di fare dei tossicodipendenti o addirittura degli assuntori di sostanze psicotrope una sorta di categoria protetta dalla certezza della pena.

Dopo un intervento del sottosegretario BERRETTA, il quale ribadisce che con tale disposizione il Governo ha voluto inserire una norma a favore della risocializzazione dei tossicodipendenti, gli identici emendamenti, posti ai voti, non sono approvati.

Il senatore CASSON (*PD*) ritira gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5, riservandosi a valutarne la ripresentazione per l'Assemblea.

L'emendamento 3.0.1, posto ai voti, è approvato.

Gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 posti separatamente ai voti, sono respinti.

L'emendamento 4.100, posto ai voti, è approvato.

È invece respinto l'emendamento 4.7, mentre l'emendamento 4.8 è approvato.

È altresì approvato l'emendamento 4.9.

L'emendamento 4.10, posto ai voti, è approvato.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) ritira l'emendamento 4.11, riservandosi di valutarne la ripresentazione in Assemblea.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento 4.12, che si propone di sopprimere il comma 7 dell'articolo 4 che consente al commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie di utilizzare una dotazione organica di ulteriori quindici unità di personale ripartite tra varie qualifiche, comprese quelle dirigenziali, secondo una pianta organica da lui stabilita pressoché arbitrariamente. L'ultimo periodo di tale comma, poi, consente altresì al commissario di stipulare contratti a tempo determinato.

Il sottosegretario BERRETTA fa presente che l'Ufficio del commissario, che entra adesso nella parte più importante della sua attività può funzionare solo servendosi di dotazioni organiche più adeguate.

Concorda il senatore CASSON (*PD*).

Su invito del relatore, i senatori BUCCARELLA (*M5S*), CAPPELLETTI (*M5S*) e GIARRUSSO (*M5S*) ritirano l'emendamento, nonché il successivo emendamento 4.13, riservandosi di valutarne la ripresentazione in Assemblea.

Gli emendamenti 4.01 e 5.1, posti separatamente ai voti, risultano approvati.

Il senatore CALIENDO (*PdL*), dopo un breve dibattito cui partecipano il senatore CASSON (*PD*) e il presidente PALMA, ritira l'emendamento 1.56 precedentemente accantonato.

La Commissione conferisce mandato al relatore D'Ascola a riferire in Assemblea, autorizzandolo, altresì, a richiedere di svolgere la relazione orale.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 134 E 642

Il sottosegretario BERRETTA si riserva di rappresentare al Ministro della giustizia la richiesta dei Gruppi di conoscere le intenzioni del Governo circa l'emanazione di decreti correttivi del decreto legislativo n. 155 del 2012.

I rappresentanti dei Gruppi, ad eccezione di Scelta Civica per l'Italia, si pronunciano a favore di una ripresa dell'esame dei disegni di legge nn. 134 e 642 nella prossima settimana.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 896**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.1**

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

1.2

BUEMI

*Al comma 1), alla lettera a), premettere la seguente:**«0a) l'articolo 275-bis è sostituito dal seguente:*

"Art. 275-bis (Particolari modalità di controllo)– Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. L'imputato è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli"».

1.3*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:**«0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

"2 La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, salvo che per le previsioni di cui all'articolo 275, comma 3"».

1.4

BARANI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, salvo che per i delitti di cui all'articolo 275, comma 3"».

1.5

BARANI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 280, comma 2, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"».

1.5 (testo 2)

BARANI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 280, comma 2, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

1.6

BARANI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 284 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato".

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Previa comunicazione al giudice di sorveglianza l'imputato ha altresì la facoltà di godere di due ore al giorno di libera uscita, oltre che la

possibilità di assistere, una volta la settimana, a funzioni di natura religiosa presso la struttura più vicina al luogo presso il quale sta scontando la pena, nonché di partecipare ad eventi di natura familiare fino al quarto grado di parentela per il tempo strettamente necessario"».

1.7

BARANI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 284 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato".

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis* Previa comunicazione al giudice di sorveglianza l'imputato ha altresì la facoltà di godere di due ore al giorno di libera uscita, oltre che la possibilità di assistere, una volta a settimana, a funzioni di natura religiosa presso la struttura più vicina al luogo presso il quale sta scontando la pena"».

1.8

BARANI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 284 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato".

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Previa comunicazione al giudice di sorveglianza l'imputato ha altresì la facoltà di godere di due ore al giorno di libera uscita"».

1.9

BARANI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 284 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato".

2) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "purché in maniera discreta e nel numero massimo di cinque volte al mese"».

1.10

BARANI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 284 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato".

2) al comma 5-*bis*, la parola: "cinque", è sostituita dalla seguente: "tre"».

1.11

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-*bis*», dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «in ogni caso».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-*bis*, 572, secondo comma, 575, 589, comma 2, 612-*bis*, terzo comma, 624-*bis*, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter*) e 11-*qua-ter*), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285».*

1.12

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «in ogni caso».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis e 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285».

1.13

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «in ogni caso».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285».

1.14

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «in ogni caso».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, del codice penale la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285».

1.15

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «in ogni caso».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 583-bis, 612-bis, terzo comma e 624-bis, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285».

1.16

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «in ogni caso».

1.17

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicurare», inserire la seguente: «sempre».

1.18

BUEMI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo le parole: «da assicurare le», inserire la seguente: «prioritarie».

1.18 (testo 2)

BUEMI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo le parole: «da assicurare», sostituire la parola : "le" con le seguenti: «comunque le prioritarie».

1.19

BARANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che di norma deve corrispondere alla residenza o al domicilio».

1.20

CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 386, comma 3, dopo le parole: "il relativo verbale", sono inserite le seguenti: ", anche per via telematica"».

1.21

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», dopo le parole: «indicati dal comma 5», inserire il seguente periodo:

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 600-bis comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556; 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1 e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2 comma 1, 3, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

1.22

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», dopo le parole: «indicati dal comma 5», inserire il seguente periodo:

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 538-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8 comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

1.23

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», dopo le parole: «indicati dal comma 5», inserire il seguente periodo:

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto-Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

1.24

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», dopo le parole: «indicati dal comma 5», inserire il seguente periodo:

«423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

1.25

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», dopo le parole: «indicati dal comma 5», inserire il seguente periodo:

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

1.26

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», dopo le parole: «indicati dal comma 5», inserire il seguente periodo:

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

1.27

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso «4-bis», dopo le parole: «liberazione anticipata», inserire le seguenti: «nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354».

1.28

FALANGA

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «senza ritardo», con le seguenti: «entro tre giorni».

1.29

BARANI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a quattro anni, cinque anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sette anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni deve essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, per ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza vi si provvede d'ufficio e che qualora

la stessa risulti invece inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato"».

1.30

GINETTI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 6 (*ex* comma 7) e 8 (*ex* comma 9) ne sospende l'esecuzione e lo comunica al Tribunale di sorveglianza che, valutata la condotta e della pericolosità sociale del condannato, concede una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni"».

1.31

BARANI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 5, nel primo periodo, le parole "a tre anni", sono sostituite dalle seguenti "a cinque anni"».

1.32

BARANI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 5, nel primo periodo, le parole "a tre anni", sono sostituite dalle seguenti "a quattro anni"».

1.33

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), nel numero 2), sostituire le parole «quattro anni» con le seguenti «due anni e mezzo».

1.34

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), nel numero 2), sostituire le parole «quattro anni» con le seguenti «due anni e 9 mesi».

1.35

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), nel numero 2), sostituire le parole «quattro anni» con le seguenti «tre anni».

1.36

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), nel numero 2), sostituire le parole «quattro anni» con le seguenti «tre anni e nove mesi».

1.37

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), nel numero 2), sostituire le parole «quattro anni» con le seguenti «tre anni e mezzo».

1.38

CALIENDO, BARANI, CARDIELLO, TORRISI

Al comma 1, lettera b), nel numero 2), sopprimere le parole: «, comma 1,».

1.200

GINETTI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) il comma 7 è soppresso.».

Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) i commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 58-*quater* sono soppressi.».

1.39

BARANI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) nel comma 7, le parole "una volta" sono sostituite dalle seguenti: "due volte"».

1.52

CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3 con il seguente: «3. Al comma 9 è apportata la seguente modificazione: alla lettera a) dopo le parole 423-bis, sono inserite le seguenti parole " 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma"».

1.40

BARANI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 9, nella lettera a), dopo le parole:"del medesimo codice," sono inserite le seguenti: " se non nei casi in cui il residuo di pena sia pari o inferiore a due anni e"».

1.41

BARANI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 9, le lettere b) e c), sono soppresse».

1.42

BARANI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 9, la lettera b), è soppresa».

1.43

BARANI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 9, la lettera c), è soppresa».

1.46

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), numero 3), nella lettera a) sostituire le parole: «572, secondo comma» fino alla fine del periodo con le seguenti:

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 431, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1 e 22, comma 12, del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre , l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi

dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere la lettera b).

1.47

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, numero 3), nella lettera a), sostituire le parole: «572, secondo comma», fino alla fine del periodo, con le seguenti:

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere la lettera b).

1.48

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, numero 3), nella lettera a), sostituire le parole: «572, secondo comma», fino alla fine del periodo con le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis,

575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter*) e 11-*quater*), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere la lettera b).

1.49

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, numero 3), nella lettera a), sostituire le parole: «572, secondo comma», fino alla fine del periodo con le seguenti: «423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter*) e 11-*quater*), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».*

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere la lettera b).

1.50

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, numero 3), nella lettera a), sostituire le parole da: «572, secondo comma» fino alla fine del periodo con le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 600-bis, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, 423-bis e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589 comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter*) e 11-*quater*), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».*

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere la lettera b).

1.51

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, numero 3), nella lettera a), sostituire le parole da: «572, secondo comma» fino alla fine del periodo con le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere la lettera b).

1.44

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), nel numero 3), sostituire le parole: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale» con le seguenti: «423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale».

1.45

MANCUSO, SCOMA, CARIDI, AIELLO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, lettera b), nel numero 3), sostituire le parole: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale» con le seguenti: «423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale».

1.53

CIRINNÀ, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, lettera b), nel numero 3), sostituire le parole: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale» con le se-

guenti: «423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale».

1.54

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, COTTI

Al comma 1, lettera b), nel numero 3), sostituire le parole: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale» con le seguenti: «423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale».

1.55

LO GIUDICE, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, MANCONI

Al comma 1, lettera b), nel numero 3), dopo le parole: «e 612-bis, terzo comma, del codice penale» aggiungere le seguenti: ««fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

1.56

CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c) l'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

"Art. 123. - *(Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto).* - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121, nonché dagli articoli 449, comma 1, e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé».

Art. 2.**2.1**

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

2.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.3

BARANI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:**«a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:*

"4-ter. I detenuti e gli internati di norma devono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, l'Unione dei comuni, le Asl o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274."».

2.3 (testo 2)

BARANI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:**«a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:*

"4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane,

l'Unione dei comuni, le Asl o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274."».

2.4

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «sociale e di volontariato.» sono inserite le seguenti: «Sono esclusi dalle previsioni del presente comma detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste».

2) dopo le parole: «modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274» è inserito il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai detenuti e agli internati ammessi e assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito».

2.4 (testo 2)

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», dopo le parole: «sociale e di volontariato.» inserire le seguenti: «Sono esclusi dalle previsioni del presente comma detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste».*

2.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: «nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1, e all'articolo 58-quater, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354».

2.6

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: «nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1».

2.7

BARANI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 30-ter, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: la parola "venti" è sostituita dalla seguente "trenta" e la parola "sessanta" è sostituita dalla parola "cento"».

2.8

BARANI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 30-ter il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un sesto della pena;

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre sette anni;

d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno sette anni"».

2.8 (testo 2)

BARANI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 30-ter il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La concessione dei permessi è ammessa nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto; ».

2.9

BARANI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 30-ter, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni: la parola «due» è sostituita dalla seguente «un»».

2.10

BARANI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a- bis. Dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente:

"Art. 31-bis. Qualsiasi delle autorità competenti disponga o consenta l'espiazione della pena detentiva presso istituti penitenziari in cui non siano rispettate le previsioni di cui al Capo III della presente legge, oppure che per inidoneità strutturali e igienico sanitarie non consentano l'effettiva riabilitazione e rieducazione del condannato o lo esponga, per le medesime cause, a contrarre affezioni psico-fisiche o malattie infettivo diffuse, è punita ai sensi dell'articolo 608 del codice penale e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro"».

2.11

CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

2.12

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

2.13

MANCUSO, SCOMA, CARIDI, LIUZZI, AIELLO, ZIZZA, PERRONE

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"f) persona che ha riportato una sola condanna e che non ha carichi pendenti".».

2.14

CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

2.15

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

2.16

BARANI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) Dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1.1-ter. La detenzione domiciliare è disposta, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 allorché l'istituto penitenziario presso il quale il condannato deve scontare la pena detentiva, anche se costituente parte residua di maggior pena, risulti sovraffollato, fatiscente o comunque non conforme alle norme di legge vigenti. Una volta iniziata la detenzione domiciliare non può essere revocata se non a causa dell'inosservanza delle disposizioni di legge da parte del detenuto".».

2.17

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «1-quater» all'ultimo periodo le parole: «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».

2.18

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

2.19

CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

2.20

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.21

CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.22

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.23

CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.24

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 58-*quater*, nel comma 5, le parole: "delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis*, nei cui confronti" sono sostituite dalle seguenti: "delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, nei cui confronti";

d-ter) all'articolo 69-*bis* apportare le seguenti modifiche:

- 1) il comma 2 è soppresso;
 - 2) nel comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il magistrato di sorveglianza non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso";
 - 3) il comma 5 è soppresso».
-

Art. 3.**3.1**

CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI

Sopprimere l'articolo.

3.2

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

3.3

CASSON, PEGORER

Al comma 1, dopo le parole: «9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni», inserire le seguenti:

«il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope è di lieve entità, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 10.000 euro nel caso di detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I dell'articolo 14 al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto e la pena della reclusione da un mese ad un'anno e della multa fino a 2000 euro nel caso la detenzione ha ad oggetto le sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6),"».

3.4

CASSON, PEGORER

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 94 del Testo unico e successive modificazioni le parole: "Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati", sono soppresse.

1-ter. I commi 5 e 6-ter dell'articolo 94 del Testo unico, e successive modificazioni, sono soppressi.

1-quater. Il comma 6-ter dell'articolo 94 del Testo unico, e successive modificazioni, è soppresso».

3.5

CASSON, PEGORER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma dell'articolo 89 del Testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai

tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la salute dell'imputato, sempre che l'imputazione abbia ad oggetto reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente o alcolodipendente."».

3.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

1. All'articolo 4 comma 3-bis della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni e di ventiquattro mesi per i detenuti che non ne hanno beneficiato".

2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3.

1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.

2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.

3. I crediti di imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti che hanno beneficiato di misure alternative

alla detenzione o lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti che non ne hanno beneficiato."

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4.

1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui alla presente legge sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabiliti altresì i termini e le modalità di fruizione delle agevolazioni e degli sgravi contributivi al fine di garantire il rispetto del limite massimo di spesa previsto dall'articolo 6, comma 1, tenuto anche conto della durata temporale dei predetti benefici. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari."

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 93, è incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 4.

4.1

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

4.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Soppressione del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie*). – 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è soppresso il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Con la medesima decorrenza, le risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché i poteri esercitati dal predetto commissario straordinario sono attribuiti al Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni».

4.3

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 17 del Decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 2 è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria assume le funzioni di Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012 ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente».

4.4

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1 sopprimere le parole: «sono prorogate fino al 31 dicembre e» e la parola: «altresì».

4.5

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1 , lettera c), sostituire le parole: «realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi», con le seguenti: «adeguamento funzionale degli istituti penitenziari e la realizzazione di alloggi».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «al fine della realizzazione di», con le seguenti: «al fine della destinazione a».

4.6

SCIBONA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.100

IL GOVERNO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

«1. alla lettera d), *dopo la parola: "permuta", inserire le seguenti:* "*costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi*";

2. alla lettera e), *dopo la parola: «permuta», inserire le seguenti:* "*alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi*».

4.7

BORIOLI, MATTEOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, CERVellini, GIBIINO, MAURIZIO ROSSI, FILIPPI, MARGIOTTA, PAGNONCELLI, ARACRI, FLORIS, CARDINALI, RANUCCI, SONEGO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In sede di prima applicazione, il Commissario straordinario del Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013».

4.8

CIOFFI

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, il Commissario trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta. In sede di prima applicazione, la relazione deve comunque essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013».

4.9

CALIENDO, TORRISI, CARDIELLO, BARANI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare e la relativa stima dei costi. Il Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie provvede quindi ad individuare le nuove strutture penitenziarie da realizzare, preferendo soluzioni conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.

3-ter. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.

3-quater. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure di cui ai precedenti commi sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione o dismissione. A tal fine, il Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie, sentita l'Agenzia del demanio individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:

a) le valorizzazioni e dismissioni sono effettuate direttamente dal Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia delle entrate o di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretata dal Commissario straordinario del Governo per le Infra-

strutture carcerarie, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo. Gli eventuali oneri economici per la stima di tale valore sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi;

c) si comunica al Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie, al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro il termine di sessanta giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;

d) gli immobili da dismettere sono individuati con provvedimento del Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;

e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il Commissario straordinario del Governo per le Infrastrutture carcerarie può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;

f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministro della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari all'80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

3-quinques. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai commi 3 e 4, lettera e), sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di

programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.

3-*sexies*. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto del presente articolo».

4.10

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 4 sostituire la parola: «annualmente» con la seguente: «semestralmente».

4.11

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 6 sostituire le parole: «agli articoli 49» fino alla fine del periodo con le seguenti: «all'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

4.12

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere il comma 7.

4.13

SCIBONA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

4.0.1

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il personale dell'amministrazione penitenziaria, le cui competenze professionali volgono peculiarmente all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, è escluso dalla riduzione di cui al comma 1 del citato decreto.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede:

a) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2013 mediante l'attuazione della seguente disposizione: "a decorrere dal 1° settembre 2013 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 agosto 2013, sono stabilite le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo:";

b) quanto a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

Art. 5.**5.1**

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Le entrate derivanti dagli atti dispositivi dei beni immobili attualmente adibiti ad istituti penitenziari effettuati a norma del comma 1, lettera d) dell'articolo 4, sono versate alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e sono de-

stinate alla copertura degli oneri necessari per la ristrutturazione di istituti penitenziari già esistenti, per la riconversione di beni immobili da adibire ad istituti penitenziari e per la conclusione di contratti finalizzati alla realizzazione di nuove strutture penitenziarie».

DIFESA (4^a)

Giovedì 18 luglio 2013

Plenaria

14^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(398) CASSON ed altri. – Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice BIGNAMI (*M5S*), preso atto di quanto emerso nel corso del dibattito, assicura che tutte le osservazioni saranno debitamente valutate ed eventualmente recepite in un apposito schema di parere.

Il sottosegretario ALFANO invita comunque ad una valutazione approfondita del provvedimento, che non appare esente da aspetti problematici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente LATORRE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(615) CARDIELLO ed altri. – *Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di abbassamento dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate*

(733) AMATI ed altri. – *Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 luglio scorso.

Si svolge un dibattito sull'ordine dei lavori nel corso del quale intervengono i senatori ALBERTINI (*SCpI*) (rammentando quanto da lui già osservato nella seduta del 3 luglio), DIVINA (*LN-Aut*) (ponendosi problematicamente sull'opportunità di procedere ad un'approvazione in tempi contingentati, stante l'assenza di qualsiasi carattere di urgenza), BIGNAMI (*M5S*) (osservando che la problematica andrebbe valutata anche sotto un profilo comunitario), Luciano ROSSI (*PdL*) (invitando a valutare anche l'*iter* degli analoghi provvedimenti esaminati nella scorsa legislatura), COTTI (*M5S*) e MARTON (*M5S*) (pronunciandosi entrambi favorevolmente sui provvedimenti), nonché la relatrice AMATI (*PD*), la quale sollecita l'acquisizione di ulteriori elementi informativi (relativi al requisito dell'altezza nelle Forze armate dei principali Paesi europei) quali già richiesti.

Il presidente LATORRE (*PD*), nel condividere l'auspicio della relatrice, rinvia quindi il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 18 luglio 2013

Plenaria

48^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

(Parere alle Commissioni 6^a e 11^a riunite su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il parere sugli emendamenti era stato espresso fino all'articolo 6.

Il sottosegretario GIORGETTI interviene per esprimere avviso contrario sull'emendamento 7.31, che ritiene ingeneri un calo delle entrate.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) argomenta in senso favorevole alla proposta, sottolineando che si tratta di settori particolarmente bisognosi di un supporto, in fase di contrazione e nei quali la stagionalità rappresenta fattore di debolezza per l'occupazione.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) prende atto dell'intento di supporto ai livelli occupazionali, ma ritiene al contempo che tale iniziativa dovrebbe, se del caso, essere fatta propria dal Governo ed inserita nel complessivo pacchetto di incentivazioni.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) richiama alla necessità di attenersi in modo rigoroso alle funzioni proprie della Commissione bilancio, e dunque ritiene necessario esprimere un parere contrario sui profili di copertura, fermo restando che, nel merito, l'intento dell'emendamento possa essere più che condivisibile.

Il rappresentante del GOVERNO interviene altresì sull'emendamento 7.49, considerandolo meramente ordinamentale e dunque privo di effetti negativi per la finanza pubblica.

Il senatore SANTINI (*PD*) conviene che, anche dal punto di vista lavoristico, si può confermare che l'iniziativa produce effetti sulla tipologia dei contratti a tempo determinato, ma non è idonea a ingenerare nuovi o maggiori costi.

Interviene anche in merito alla proposta 7.62, osservandone l'effetto di allargamento della platea degli interessati, con un conseguente minor gettito in termini contributivi.

Il presidente AZZOLLINI evidenzia la complessità dell'emendamento 7.66 in termini di effetti contributivi e fiscali, con particolare riguardo ad alcuni settori economici. Ritiene, pertanto, che la Commissione non possa esprimere un parere di nulla osta in assenza di una compiuta relazione tecnica.

Il senatore SANTINI (*PD*) evidenzia la meritevolezza dell'emendamento 7.0.2, che mira ad una migliore attuazione della legge «Fornero» e, in particolare, a far fronte ad alcuni problemi interpretativi sorti in relazione alle nuove norme sul contratto di associazione in partecipazione. La proposta produce effetti su contratti tra privati, e dunque non è suscettibile di produrre effetti per la finanza pubblica.

Il PRESIDENTE conviene che l'emendamento, favorendo la transizione da contratti di associazione in partecipazione a rapporti di lavoro subordinato potrebbe rivelarsi financo virtuoso dal punto di vista fiscale e contributivo, ferma restando la possibilità di non dividerlo in punto di effetti sull'occupazione.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 11,50.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso contrario all'emendamento 7.69, ritenendolo oneroso.

Il PRESIDENTE, dopo una breve verifica documentale, ricorda che la relazione tecnica alla precedente norma, approvata con la legge «Fornero», dà atto della circostanza che l'intervento importa sensibili variazioni di carattere fiscale e contributivo. Ritiene, dunque, che la Commissione debba esprimersi in senso contrario, essendo l'emendamento sprovvisto di copertura.

Il senatore SANTINI (*PD*) si pronuncia in senso favorevole alle proposte 7.82 e 7.84, sottolineandone il carattere ordinamentale e, dunque, l'assenza di oneri.

Il PRESIDENTE ritiene, dunque, che la Commissione possa esprimere un parere di contrarietà semplice, comunque necessario per segnalare i profili di rilevanza contabile indiretta.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime parere contrario alla proposta 7.106, ritenendo non adeguata la copertura fornita.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritiene che la proposta 7.101 sia in grado di finanziare autonomamente l'intervento che va a realizzare.

Il PRESIDENTE prende atto della spiegazione fornita dal senatore Santini, ma considera la norma complessa dal punto di vista previdenziale e, pertanto, potenzialmente foriera di oneri in assenza di una relazione tecnica che certifichi la neutralità finanziaria.

La senatrice LEZZI (*M5S*) ricorda che la proposta 9.12 mira a sopprimere la rivalutazione delle ammende quanto al vincolo di destinazione dei relativi introiti, e dunque, la ritiene finanziariamente neutra.

Il PRESIDENTE ritiene che l'emendamento non sia univocamente formulato in questa direzione e che, pertanto, il parere non possa che essere contrario.

Il senatore SANTINI (*PD*) evidenzia l'emendamento 9.42 che consente l'applicazione del contratto collettivo prevalente in un ambito di imprese che si riuniscano in una rete.

Il criterio dato ha carattere generale e non comporta spese per l'Era-rio.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) esprime favore per l'emendamento 9.51, che ha carattere di mera norma di interpretazione autentica.

Il PRESIDENTE conviene circa la funzione descritta, ma esprime preoccupazione per i possibili effetti retroattivi, in assenza di una relazione tecnica.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) illustra, inoltre, l'emendamento 9.57, con il quale si intende offrire ai comuni la possibilità di usare lavoro accessorio anche per la polizia locale, con evidenti benefici per le zone turistiche.

Il PRESIDENTE nota come già la normativa vigente consenta di superare il blocco delle assunzioni per le esigenze connesse alla polizia locale. In ogni caso, suggerisce al Relatore una riformulazione che consenta di meglio apprezzare l'intento testé dichiarato.

Il senatore SANTINI (*PD*) illustra la proposta 9.83, con la quale si intende porre fine ad un contenzioso in materia di cooperative artigiane.

Il PRESIDENTE ritiene non del tutto chiari gli effetti dell'emendamento, specie in assenza di relazione tecnica.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiarisce, inoltre, l'intento della proposta 9.88, che elimina la facoltà per l'impresa di scegliere un unico stabilimento nel quale concentrare tutte le assunzioni obbligatorie di disabili.

Il PRESIDENTE propone, dunque, l'espressione di un parere di contrarietà semplice, così come per le proposte 9.90 e analoghe.

Non è, invece, possibile esprimere un parere di nulla osta in assenza di relazione tecnica sugli emendamenti 9.66, 10.10 e 10.0.1.

Il sottosegretario GIORGETTI si esprime in senso contrario alla proposta 10.7, che potrebbe recare pesanti oneri per la finanza pubblica. Si pronuncia in senso negativo anche sulla copertura dell'emendamento 10.16.

Il senatore SANTINI (*PD*) annette particolare importanza all'emendamento 10.11, utile per la ricollocazione dei disoccupati licenziati dalle piccole e medie imprese, privi di ammortizzatori sociali.

Il rappresentante del GOVERNO apprezza l'intento espresso dal senatore Santini, ma allo stato mette in evidenza la non adeguatezza delle coperture apprestate all'emendamento.

La relatrice ZANONI (*PD*), all'esito del dibattito, propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 7 a 10, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.31, 7.33, 7.40, 7.41, 7.62, 7.63, 7.65, 7.66, 7.67, 7.73, 7.74, 7.85, 7.86, 7.87, 7.89,

7.90, 7.91, 7.92, 7.93, 7.94, 7.98, 7.99, 7.100, 7.101, 7.102, 7.103, 7.108, 7.109, 7.110, 7.112, 7.113, 7.114, 7.117, 7.119, 7.122, 7.124, 7.127, 7.130, 7.131 (già 5.5), 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.69, 7.79, 7.104, 7.105, 7.88, 7.95, 7.96, 7.106, 7.107, 7.111, 7.123, 8.0.1, 9.6, 9.8, 9.9, 9.13, 9.20, 9.27, 9.58, 9.77, 9.82, 9.89, 9.97, 9.0.1, 9.12, 9.34, 9.35, 9.40, 9.51, 9.52, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.66, 9.74, 10.8, 10.9, 10.11, 10.12, 10.13, 10.15, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.0.2, 10.0.3, 10.7, 10.14, 10.10, 10.16 e 10.0.1. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 7.82, 7.84, 9.42, 9.43, 9.57, 9.78, 9.88, 9.90, 9.94 e 9.95. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 7 a 10. È sospeso il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 12, sugli emendamenti dei relatori, sui relativi subemendamenti, su tutte le riformulazioni e sull'emendamento 2.19».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 15 di oggi, giovedì 18 luglio, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 18 luglio 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,30

*SEGUITO AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO INDESIT,
MARCO MILANI, SULLA SITUAZIONE E LE PROSPETTIVE DEL GRUPPO*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 18 luglio 2013

Sottocommissione per i pareri

3^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,40

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il seguente provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(884) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013: parere favorevole con osservazione.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza del Vice Presidente
DI BIAGIO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,40

**AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE PEACELINK
NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 53 (PROBLEMATICHE AMBIENTALI
ILVA TARANTO)**

Plenaria
21^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15,45.

AFFARE ASSEGNATO

Sulle problematiche ambientali relative allo stabilimento dell'ILVA di Taranto (n. 53)
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che nell'ambito delle audizioni, svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'affare assegnato n. 53 sono state e potranno essere consegnate documentazioni che, non appena tecnicamente possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedì 18 luglio 2013

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
MANCONI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,35

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Giovedì 18 luglio 2013

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
MICHELONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Leonardo Simonelli Santi, presidente dell'Assocamerestero – Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero (CCIE).

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MICHELONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla valorizzazione del reciproco contributo economico, culturale e civile tra la madrepatria e le comunità italiane all'estero: audizione di rappresentanti dell'Assocamerestero – Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero (CCIE)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 17 luglio scorso.

In apertura di seduta il presidente MICHELONI informa che la documentazione consegnata dall'auditore sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* del Comitato. Nel rimarcare l'importanza delle camere di commercio italiane all'estero nella valorizzazione dell'apporto anche economico dato dagli italiani all'estero, sottolinea come sarebbe auspicabile che nel lavoro di messa in evidenza di tale contributo fossero coinvolti anche colleghi delle commissioni competenti per le attività produttive. Da quindi il benvenuto al dottor Leonardo Simonelli Santi, presidente di Assocamerestero – Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero.

Il dottor SIMONELLI SANTI descrive la rete delle camere di commercio italiane all'estero, il cui numero supera la settantina, che hanno un ruolo di estremo rilievo nella valorizzazione di tutto ciò che è italiano e che agiscono in sinergia con le altre istituzioni poste a servizio delle comunità degli italiani non residenti, in primo luogo le rappresentanze diplomatiche. Ciò che manca, purtroppo, sono le risorse, tagliate senza criterio e senza tenere conto dell'enorme contributo che viene dato anche allo sviluppo economico delle stesse comunità. Basti pensare che in base ad una ricerca *McKinsey* dell'anno scorso l'effetto moltiplicatore delle risorse impiegate per valorizzare le comunità italiane all'estero, utilizzando anche articolate forme di autofinanziamento, è di circa uno a dieci.

Prendono quindi la parola i senatori TURANO (*PD*), DALLA TOR (*PdL*), MUSSINI (*M5S*), PAGANO (*PdL*), GIANNINI (*SCpI*) e il presidente MICHELONI per fare domande e osservazioni, e per chiedere in particolare alla personalità audita dettagli sul contributo concreto dato dalle camere di commercio italiane all'estero e sul modo in cui questo contributo viene dato.

A tutti risponde il dottor SIMONELLI SANTI spiegando in che modo le produzioni italiane possono essere valorizzate, e indicando in particolare fra quelli di maggior interesse i comparti dell'agroalimentare, del *design* e delle nuove tecnologie.

Il presidente MICHELONI, nel ringraziare la personalità convenuta in audizione e i senatori per la partecipazione al dibattito, dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 18 luglio 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Intervengono il presidente della RAI, Anna Maria Tarantola, e i componenti del consiglio di amministrazione Gherardo Colombo, Rodolfo De Laurentiis, Antonio Pilati, Marco Pinto, Benedetta Tobagi, Luisa Todini e Antonio Verro.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Sarà inoltre attivata la trasmissione diretta sulla web-tv e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI SUL CALENDARIO DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che il prossimo giovedì 25 luglio, dalle 14.30 alle 17.30, avrà luogo l'audizione del viceministro dello sviluppo economico, Antonio Catricalà.

Audizione del presidente e del consiglio di amministrazione della RAI

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Maurizio ROSSI (*SCpI*), Anna Maria TARANTOLA, *presidente della RAI*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Maurizio GASPARRI (*PdL*), i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e Roberto FICO, *presidente*, i senatori Alberto AIROLA (*M5S*) e Maurizio ROSSI (*SCpI*), il deputato Mario MARAZZITI (*SCpI*), il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*), il deputato Mariastella GELMINI (*PdL*), il senatore Augusto MINZOLINI (*PdL*) e i deputati Gero GRASSI (*PD*) e Giorgio LAINATI (*PdL*).

Anna Maria TARANTOLA, *presidente della RAI*, Rodolfo DE LAURENTIIS, *consigliere di amministrazione della RAI*, Gherardo COLOMBO, *consigliere di amministrazione della RAI*, Benedetta TOBAGI, *consigliere di amministrazione della RAI*, Antonio PILATI, *consigliere di amministrazione della RAI*, Luisa TODINI, *consigliere di amministrazione della RAI* e Antonio VERRO, *consigliere di amministrazione della RAI*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Tarantola e i componenti del consiglio di amministrazione Gherardo Colombo, Rodolfo De Laurentiis, Antonio Pilati, Marco Pinto, Benedetta Tobagi, Luisa Todini e Antonio Verro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,40.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 57 di mercoledì 17 luglio 2013, seduta della Commissione Politiche dell'Unione europea (14^a), alla pagina 157, ventesima riga, sostituire la parola «esaudiente» *con la seguente* «esauriente»; alla pagina 162, trentaseiesima riga, sostituire la parola «esaudiente» *con la seguente* «esauriente».

